



Regolamento sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione della Legge del 20 febbraio 1991 n.°28 art. 35 e del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.°173 Allegato “A” art. 3 - 1.f)

Art . 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della Legge del 20 febbraio 1991 n.°28 art. 35 e del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.°173 Allegato “A” art. 3 - 1.f) :

- a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura del Collegio/Albo, delle associazioni professionali e dei soggetti da costui autorizzati con apposita delibera;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio della Serenissima Repubblica, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale attribuito quale unità di misura della formazione continua.

Art . 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni come meglio specificate:

- a) **Attestato di formazione continua** si qualifica l’attestato rilasciato dal Collegio al termine del periodo di formazione che provi l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo;
- b) **Attività formative** sono identificate quelle attività organizzate, predisposte, gratuite o erogate dal Collegio/Albo o nell’ambito del sistema del Collegio, al fine di assicurare l’aggiornamento e l’implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti al Collegio/Albo tramite corsi, seminari, convegni, incontri tecnici, le iniziative di supporto e concerto con Organi e Istituzioni sammarinesi o straniere atte a favorire, promuovere, sviluppare, assistere, coadiuvare eventuali progetti didattici o scientifici, anche relativi a sviluppo di brevetti e innovazione, elaborati anche con e per le imprese sammarinesi o straniere per la formazione professionale in chiave pratico-operativa di studenti. In particolare sono riservate al Collegio in via esclusiva gli aggiornamenti relativi alla deontologia professionale e alle tariffe.
- c) **Attività formativa in convenzione** si intende l’attività formativa svolta a seguito di autorizzazione con convenzione da parte del Collegio/Albo effettuata sulla base di progetti o offerte formative definite, concordate o commissionate autorizzate dal Collegio da parte di soggetti terzi autorizzati.
- d) **Autorizzazione**: è l’atto formale mediante il quale il Collegio/Albo riconosce a soggetti diversi dal Collegio medesimo la possibilità di realizzare attività formative con delibera. Laddove si tratti di iniziative formative effettuate o organizzate con l’omologo straniero o istituzioni pubbliche straniere ne informerà e agirà di concerto con la Commissione Nazionale delle Libere Professioni che è competente per cura e promuovere le relazioni con enti stranieri ai sensi degli art.43 L.28/1991.
- e) **Certificazione delle competenze**: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento .



f) **CPISM:** Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Repubblica di San Marino

g) **Competenza:** le conoscenze teoriche, tecniche e pratiche, le abilità, l'*expertise*, nonché le capacità che consentono ad un iscritto di comprendere, individuare, intervenire ed operare con un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione sono definite competenza. Si tratta di un sapere e saper fare a componente operativa, che congiunge teoria e pratica tecnica, anche in presenza di situazioni di elevato livello di complessità.

h) **Competenze tecnico-professionali :** conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione che devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto dal Collegio ovvero ove occorra in regime di reciprocità, previe intese scritte tra il Collegio e i suoi omologhi esteri.

Il riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento .

i) Credito Formativo Professionale è l'unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire .

l) Esenzione temporanea: autorizzazione, a carattere temporale, previa richiesta dell'iscritto/a rilasciata dal Collegio, laddove l'iscritto/a si trovi o ragionevolmente manifesti l'imminente verificarsi di situazioni di difficoltà nel seguire il percorso di formazione continua . Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.

m) Evento formativo accreditato/certificato: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di crediti formativi.

n) Formazione a distanza: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa in presenza di convenzioni approvate dal Collegio.

p) Formazione abilitante: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo .

q) Apprendimento in servizio: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro

Art . 3 Natura e caratteristiche della Formazione continua

1 . La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo re-stando il compito di verifica ed avviso da parte del Collegio, dell'impegno annuale steso su 5 anni.

2. La formazione continua rappresenta un percorso individuale professionalizzante con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, scientifica, nonché anche di tipo organizzativo, aziendale e sociale del processo produttivo finalizzata all'adeguamento delle conoscenze e della pratica professionale ai mutamenti del mondo del lavoro.

Art . 4 Funzioni e compiti del CPISM in termini di formazione:



- a) predispone le linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti;
- b) cura l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura del Collegio medesimo e/o dei soggetti autorizzati, effettua attività di monitoraggio e riconoscimento dei crediti;
- c) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali o con le aziende in ragione di percorsi didattico-formativi di cui all'art. 2 b) c) e d);
- d) attribuisce i crediti per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati ;
- e) tiene apposito registro, dà notizia agli iscritti degli eventi via e-mail o sul proprio sito www.peritisanmarino.com alla pagina "formazione continua" con accessi via password. vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
- f) provvede all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale .

Art . 5 Organizzazione delle attività formative

1 . Nell'ambito di quanto definito dall'art. 2 di questo regolamento il Collegio organizza, predispone, eroga **Attività formative**, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti al Collegio/Albo tramite corsi, seminari, convegni, incontri tecnici, le iniziative di supporto e concerto con Organi e Istituzioni sammarinesi o straniere atte a favorire, promuovere, sviluppare, assistere, coadiuvare eventuali progetti didattici o scientifici, anche relativi a sviluppo di brevetti e innovazione, elaborati anche con e per le imprese sammarinesi o straniere per la formazione professionale in chiave pratico-operativa di studenti. In particolare, sono riservate al Collegio in via esclusiva gli aggiornamenti relativi alla deontologia professionale e alle tariffe.

2. La domanda di autorizzazione da parte di altri soggetti, contenenti l'elenco delle proposte di attività formative deve essere presentata almeno tre mesi prima al Collegio con i dettagli. Esaminata con delibera di 2/3 il Collegio autorizza o rigetta la richiesta.

3. Le autorizzazioni hanno una durata di due anni, salvo diversa deliberazione di revoca del Collegio sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi.

4 . Il Collegio in via privilegiata può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati .

Art . 6 Equiparazione eventi formativi

Previo esame del Collegio sono considerati sia eventi di formazione quelli di formazione diretta, oppure eventi di formazione indiretta, inerenti all'attività professionale e/o strettamente collegati al suo adempimento. In essi possono rientrare gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista

Art. 7 Obbligo formativo

1 . Il perito industriale si impegna a garantire nell'arco di 5 anni un impegno formativo per il numero di 120 crediti formativi stesi su 5 anni di cui almeno 20 in deontologia obbligatori.

2.L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea con eventuale riduzione del numero dei crediti da conseguire adeguata all'impedimento, salvo esenzione



annuale per i primi tre anni per: a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio; b) per grave malattia e/o intervento chirurgico; c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata.

3 . L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. Il Collegio è competente ad accogliere o meno la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola nei casi in cui ricorrano le motivazioni e comunque a suo insindacabile parere.

4 . L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dal Collegio su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso attinente la professione.

5 . L'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione per i nuovi iscritti . L'obbligo decorre per tutti gli iscritti che esercitano.

Art . 8 Indicazione ed attribuzione dei crediti

1 . Nel contesto di formazione continua richiesto in ambito europeo e nella confinante Italia con DPR 137/2012 si conviene di attribuire il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa.

2. Il professionista sarà tenuto a fornire la relativa documentazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente.

Art . 9 Registro della formazione continua

1. È istituito presso Il Collegio e tenuto ed aggiornato dal suo Presidente e/o da un delegato munito di delega il registro della formazione continua che avrà funzione di rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista.

Art . 10 Norme transitorie e finali

1 . Il presente regolamento vige a livello interno con entrata in vigore immediata ai fini della formazione come previsto da Legge del 20 febbraio 1991 n.°28 art. 35 e del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.°173 Allegato "A" art. 3 e viene sottoposto alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni per parere prima di essere promulgato dagli Organi della Repubblica e pubblicato.

Delibera interna (aggiornamento del 3.6.2019)

Il Presidente